

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5907 del 06/11/2017
Oggetto	Ditta MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.A., Via Giardini Nord n. 225, Pavullo nel Frignano (Mo). SESTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6090 del 03/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GIARDINI NORD, n. 225 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).

(RIF. INT. n. 60 / 00175990365)

SESTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 15 del 02/02/2015** di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Mirage Granito Ceramico S.p.A., avente sede legale in Via Giardini Nord n. 225 in comune di Pavullo nel Frignano (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la **Determinazione n. 58 del 02/05/2015** e la **Determinazione n. 163 del 11/12/2015** rilasciate dalla Provincia di Modena, di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

richiamate la **Determinazione n. 1576 del 25/05/2016**, la **Determinazione n. 4106 del 01/08/2017** e la **Determinazione n. 5266 del 03/10/2017** rilasciate da Arpae di Modena, di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 22/09/2017 mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 18647 del 25/09/2017, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti nella **rimozione dello stoccaggio di rifiuti denominato "collina sfridi ceramici"**, presente nell'area cortiliva a sud-ovest della proprietà: la rimozione si rende necessaria per poter destinare l'area alla viabilità interna, nell'ambito di progetti di sviluppo aziendale. Lo stoccaggio in questione è stato realizzato negli anni '90, a seguito di un intervento di bonifica dell'area cortiliva successivo all'acquisizione dell'area e dello stabilimento da parte di Mirage Granito Ceramico S.p.A.; la relazione redatta dal tecnico progettista che propose e seguì le operazioni di bonifica, risalente a febbraio 1990, stimava la presenza dei seguenti materiali:

- lenti di fango ceramico (*rifiuto tossico e nocivo*),
- ammassi di materiale misto, comprendente terre miste a fanghi, rottami di piastrelle cotte miste a fanghi oltre ad altri rifiuti ceramici (plastiche, metalli, stracci) (*rifiuti speciali con eluato nei limiti della tab. A della L. 319/76*),
- ammassi di rottami di piastrelle cotte non contaminate da fanghi (*rifiuti speciali inerti*),
- ammassi terrosi non contaminati (*rifiuti speciali inerti*).

La configurazione più probabile attesa per la collina consisteva in:

Tipo di materiale	Classificazione	Volume (m ³)
Fanghi in strato	rifiuto tossico	837
Fango misto	rifiuto speciale	6.409
Terre miste	rifiuto speciale	645
Piastrelle cotte	rifiuto speciale inerte	3.130
Terre	rifiuto speciale inerte	7.906
Totale		18.927

La collina ha dimensioni di circa 90x50 m e, secondo gli elaborati progettuali, uno spessore del rifiuto variabile da 2-3 m fino ad un massimo di 5-6 m; ad oggi, l'AIA prevede il monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza della collina con esecuzione semestrale di misure di quote di livello piezometrico ed analisi chimiche (determinazione della concentrazione di Pb e B).

Dal momento che i materiali che costituiscono la collina sono eterogenei, sia nella composizione che per caratteristiche chimico-fisiche, il gestore propone una *rimozione selettiva*, che consenta di **conferire a Ditte autorizzate i materiali contaminati** e di **recuperare internamente i materiali con caratteristiche idonee all'utilizzo come materiali di riempimento**; in particolare propone di:

- utilizzare come materiale di riempimento nella vicina area di cantiere (dove sono in corso lavori di ampliamento) le "terre e rocce da scavo" (7.906 m³), previa verifica della conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CsC) di cui alla Tabella 1 colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;

- se possibile, recuperare in loco le “piastrelle cotte” (3.130 m³), previa macinazione e vagliatura mediante frantoio mobile autorizzato per attività di recupero R5, con l’ottenimento di materiale lapideo. In alternativa, provvedere al loro conferimento come rifiuto;
- conferire come rifiuto i “fanghi in strato”, i “fanghi misti” e le “terre miste”, in cui la contaminazione è sicuramente significativa.

Eventuali ulteriori tipologie di materiali che dovessero essere rinvenuti verranno classificati in base alle previsioni del D.Lgs. 152/06 e conferiti a Ditte autorizzate.

Le operazioni di rimozione della collina, dunque, saranno articolate nelle seguenti fasi:

1. *rimozione del terreno vegetale* costituente i primi 40 cm di copertura della collina, per il successivo utilizzo diretto come materiale di riempimento nell’area di cantiere adiacente;
2. *rimozione dello strato di argilla impermeabile* sottostante (circa 50-100 cm di spessore), per il successivo utilizzo diretto come materiale di riempimento nell’area di cantiere adiacente. La rimozione di questo strato avverrà in maniera progressiva contestualmente alla rimozione selettiva di cui al punto successivo, in modo da non lasciare scoperto il rifiuto contaminato ed evitarne dunque il dilavamento da parte degli agenti atmosferici;
3. *rimozione selettiva* dei rifiuti, procedendo da un lato verso il lato opposto e dall’alto verso il basso, fino al rinvenimento del terreno non contaminato presente alla base della collina:
 - i materiali visivamente contaminati saranno conferiti a terzi come rifiuti;
 - i materiali visivamente non contaminati e costituiti da “ammassi terrosi non contaminati” saranno stoccati temporaneamente in un’area adiacente, per poter effettuare le verifiche analitiche del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. I materiali saranno stoccati in cumuli da 200-300 m³ e ciascuno sarà campionato per eseguire analisi chimiche allo scopo di determinare la concentrazione dei parametri maggiormente significativi tra i metalli (As, Ba, Be, B, Cd, Co, Cr tot, Cr 6, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn, Hg) e degli idrocarburi pesanti. Nel caso in cui le analisi attestino il rispetto delle CsC, il cumulo sarà trasferito nell’area di riempimento, in caso contrario il materiale sarà conferito come rifiuto;
4. *verifica e collaudo finale*, per accertare la completa rimozione dei materiali contaminati e l’assenza di inquinamento del suolo e del sottosuolo al di sotto dell’area di scavo e sulle pareti: saranno prelevati ulteriori campioni, da sottoporre ad analisi chimica per determinare il contenuto di metalli pesanti (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, Cr 6, Hg, Ni, Pb, Cr, Se, Sn, Ta, Va, Zn) e idrocarburi C>12.

Per proteggere la “collina” dall’azione di dilavamento da parte delle acque meteoriche durante i lavori, a valle dell’area di scavo (lato nord-est) sarà realizzata una **canaletta superficiale, con pozzetto recapitante all’interno della vasca di recupero acque** già esistente (che attualmente riceve le acque dal sistema di drenaggio della collina per il loro rilancio al ciclo produttivo aziendale).

L’area di stoccaggio dei cumuli sarà invece impermeabilizzata con battuto di argilla o telo HDPE e sul lato di valle (lato nord-est) sarà predisposta una canaletta superficiale con pozzetto recapitante nella medesima vasca di recupero acque di cui sopra.

Il collegamento dei due pozzetti con la vasca sarà realizzato mediante due pompe e due tubazioni fuori terra.

L'Azienda non prevede altri presidi di sicurezza in quanto, in considerazione delle modalità operative, non ravvisa ulteriori criticità.

Infine, in riferimento alle attività di monitoraggio e controllo attualmente prescritte per la “collina fanghi” dalla sezione D3.1.10 dell'Allegato I all'AIA (Monitoraggio e controllo acque sotterranee e suolo), il gestore ritiene che, una volta rimossa la potenziale sorgente di contaminazione, **non sia più necessario monitorare né l'andamento piezometrico** (che risulta già assestato nei piezometri P1, P2 e P5 sulla base dei dati annuali di report), **né le concentrazioni di boro e piombo**.

Pertanto, propone di:

- ***mantenere fino al 31/12/2018 il monitoraggio del solo piezometro P2***, che sembra maggiormente rappresentativo, prevedendo una misura piezometrica e una analisi chimica semestrale per la determinazione della concentrazione di “boro”;
- ***eliminare definitivamente a partire dal 2019 anche questo monitoraggio residuo***, nel caso in cui le verifiche effettuate dopo la rimozione della “collina fanghi” non evidenziassero scostamenti significativi rispetto ai dati e ai valori fino ad oggi rilevati.

I piezometri non più utilizzati per il monitoraggio saranno tombati con boiaccia cementizia;

dato atto che in data 21/09/2017 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

dato atto che le modifiche in progetto interessano la sola “collina fanghi ceramici” e non incidono in alcuna maniera sull'attività produttiva aziendale e sui relativi consumi ed impatti;

preso atto dei dispositivi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di protezione del suolo previste dal gestore e valutata positivamente l'intenzione di riutilizzare nel ciclo produttivo aziendale le acque meteoriche ricadenti sull'area di scavo in corrispondenza della “collina fanghi” e sui cumuli temporanei di materiale asportato dalla collina stessa;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo con prot. n. 21017 del 26/10/2017, col quale viene espresso parere favorevole al progetto di rimozione della “collina fanghi ceramici”, individuando le seguenti prescrizioni da imporre alla Ditta:

- sia lo strato di terreno vegetale ubicato sulla sommità della collina, che lo strato sottostante di argilla utilizzata per l'impermeabilizzazione del materiale ceramico dovranno essere sottoposti ad **analisi chimico-fisiche preventivamente al loro riutilizzo**, ricercando i seguenti parametri: *Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Manganese, Molibdeno, Nichel, Piombo, Antimonio, Selenio, Stagno, Titanio, Vanadio, Zinco, Mercurio e idrocarburi C>12*;
- il campionamento dei materiali di cui al punto precedente potrà essere svolto preventivamente all'asportazione dei materiali o in corso d'opera, realizzando un deposito temporaneo in attesa dell'esito analitico, prima della stesura nell'area di riutilizzo aziendale;

- le operazioni di rimozione dello strato impermeabile dovranno avvenire per lotti consecutivi, in modo da non lasciare scoperto il rifiuto sottostante;
- i rifiuti identificati come “*piastrelle cotte*”, qualora dovessero contenere anche piastrelle con smalto crudo o essere inglobate in matrici fangose, dovranno essere **conferiti con il codice CER 10.12.99** con la specifica “contenente smalto crudo”; l’eventuale riutilizzo in loco, previa macinazione e vagliatura in impianto mobile autorizzato all’attività di recupero R5, potrà essere effettuato **solo su materiale cotto in assenza di smalto crudo e/o di residui di fango ceramico e previa esecuzione del test di cessione** secondo le metodiche individuate dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.;
- i materiali visivamente contaminati dovranno essere caricati direttamente su automezzo e conferiti a Ditta autorizzata al recupero/smaltimento (come proposto dal gestore). Nel caso in cui si rendesse necessario un “deposito temporaneo”, occorrerà rendere impermeabile il terreno mediante teli o altra soluzione equivalente ed evitare la diffusione di materiale polverulento;
- i materiali visivamente non contaminati (ammassi terrosi non contaminati) in attesa dell’accertamento analitico, necessario per poterli classificare come terre e rocce da scavo da riutilizzare in loco, dovranno essere stoccati in **cumuli della dimensione massima di 300 m³** posti su area opportunamente predisposta e resa impermeabile mediante teli o altra soluzione equivalente;
- le eventuali acque meteoriche di dilavamento derivanti dai cumuli di materiale visivamente contaminato e visivamente non contaminato dovranno essere opportunamente **convogliate al sistema di recupero interno**;
- i limiti di riferimento per il riutilizzo del terreno non contaminato nell’area di cantiere interna all’Azienda sono quelli previsti dalla **colonna B della tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo Quinto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06**;
- eventuali materiali estranei, quali plastiche, legno, materiali ferrosi, ecc che dovessero essere rinvenuti, dovranno essere **depositati separatamente per tipologia e conferiti** a Ditta autorizzata al recupero/smaltimento;
- la Ditta dovrà mantenere a disposizione degli Enti la documentazione necessaria al fine di garantire la tracciabilità dei materiali escavati: data di scavo, identificazione del singolo cumulo, quantificazione sommaria del suo volume, esiti analitici, data della stesa del materiale;
- a lavori conclusi, l’Azienda dovrà fornire il **rapporto a consuntivo dei volumi escavati**, distinti tra “terre reimpiegate” e “rifiuti” (questi ultimi suddivisi per codice CER e documentati dai relativi Formulari di Identificazione Rifiuti);
- il collaudo finale dovrà essere realizzato secondo le modalità proposte dal gestore, in particolare:
 - dovranno essere effettuati prelievi di campioni dal fondo scavo, ad una profondità compresa tra 0,20 e 0,40 m;
 - si concorda con il piano di campionamento presentato mediante criterio sistematico, in cui si prevedono n° 9 campioni secondo una griglia pseudorettangolare con i nodi, che corrispondono ai punti di campionamento, ad una distanza tra loro compresa tra 25 e 30 m;

- per quanto concerne i prelievi dalle pareti, occorrerà verificare se la contaminazione si estende anche al di sotto del piano di campagna originario. In caso affermativo, il numero di campioni dovrà essere concordato in campo con il Servizio Territoriale di Arpae;
- nel caso in cui l'asportazione dei materiali all'interno della collina non comporti l'escavazione a quote inferiori al piano di campagna originario, non sarà necessario prevedere campionamenti sulle pareti;
- le analisi sui campioni prelevati dovranno prevedere la valutazione dei seguenti parametri: *Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Manganese, Molibdeno, Nichel, Piombo, Antimonio, Selenio, Stagno, Titanio, Vanadio, Zinco, Mercurio e idrocarburi C>12*;
- le aliquote da campionare, come previsto dal proponente, sono n° 2 per ogni campione, una da destinare ad analisi e una a disposizione per eventuali controlli da parte di Arpae e/o revisioni di analisi. Arpae si riserva comunque la facoltà di prelevare una terza aliquota, destinata ad analisi in contraddittorio;
- per quanto riguarda le attività di Monitoraggio e Controllo di suolo e acque sotterranee prescritte in AIA relativamente alla “collina fanghi ceramici”, si concorda con la proposta del gestore di **mantenere esclusivamente il monitoraggio del piezometro P2, con *misura piezometrica* ed *analisi chimica del Boro a cadenza semestrale*, una volta terminate le operazioni di asportazione dei rifiuti ed eliminata completamente la fonte inquinante; tuttavia, prima di procedere alla completa eliminazione di ogni monitoraggio residuo, si ritiene necessario l'esame degli esiti dei monitoraggi sul piezometro P2 da parte della scrivente Agenzia, al fine di verificare l'assenza di particolari scostamenti o anomalie nell'assetto finale rispetto ai dati storici. Pertanto, si ritiene opportuno che, in occasione della trasmissione del report relativo all'anno 2018 (entro il **30/04/2019**), il gestore invii una specifica **relazione**, attestante l'andamento del monitoraggio svolto; **alla luce di tali esiti, Arpae valuterà se approvare la completa eliminazione del monitoraggio relativo alla “collina fanghi”**;**

ritenendo dunque possibile approvare il progetto di rimozione della “collina fanghi ceramici” proposto dal gestore, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Servizio Territoriale di Arpae, e valutando positivamente tale intervento, dal momento che consentirà la completa eliminazione di una fonte di potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 15 del 02/02/2015 e successive modifiche** alla Ditta Mirage Granito Ceramico S.p.A., avente sede legale in Via Giardini Nord n. 225 in comune di Pavullo nel Frignano (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) è autorizzata l'esecuzione dei lavori di rimozione della "collina fanghi ceramici" come da progetto presentato dal gestore il 22/09/2017, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) sia lo strato di terreno vegetale ubicato sulla sommità della collina, che lo strato sottostante di argilla utilizzata per l'impermeabilizzazione del materiale ceramico dovranno essere sottoposti ad **analisi chimico-fisiche preventivamente al loro riutilizzo**, ricercando i seguenti parametri: *Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Manganese, Molibdeno, Nichel, Piombo, Antimonio, Selenio, Stagno, Titanio, Vanadio, Zinco, Mercurio e idrocarburi C>12*;
- 2) il campionamento dei materiali di cui al punto 1) potrà essere svolto preventivamente all'asportazione dei materiali o in corso d'opera, realizzando un deposito temporaneo in attesa dell'esito analitico, prima della stesura nell'area di riutilizzo aziendale;
- 3) le operazioni di rimozione dello strato impermeabile dovranno avvenire per lotti consecutivi, in modo da non lasciare scoperto il rifiuto sottostante;
- 4) i rifiuti identificati come "*piastrelle cotte*", qualora dovessero contenere anche piastrelle con smalto crudo o essere inglobate in matrici fangose, dovranno essere **conferiti con il codice CER 10.12.99** con la specifica "contenente smalto crudo"; l'eventuale riutilizzo in loco, previa macinazione e vagliatura in impianto mobile autorizzato all'attività di recupero R5, potrà essere effettuato **solo su materiale cotto in assenza di smalto crudo e/o di residui di fango ceramico e previa esecuzione del test di cessione** secondo le metodiche individuate dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.;
- 5) i materiali visivamente contaminati dovranno essere caricati direttamente su automezzo e conferiti a Ditta autorizzata al recupero/smaltimento. Nel caso in cui si rendesse necessario un "deposito temporaneo", occorrerà rendere impermeabile il terreno mediante teli o altra soluzione equivalente ed evitare la diffusione di materiale polverulento;
- 6) i materiali visivamente non contaminati (ammassi terrosi non contaminati) in attesa dell'accertamento analitico, necessario per poterli classificare come terre e rocce da scavo

da riutilizzare in loco, dovranno essere stoccati in **cumuli della dimensione massima di 300 m³** posti su area opportunamente predisposta e resa impermeabile mediante teli o altra soluzione equivalente;

- 7) le eventuali acque meteoriche di dilavamento derivanti dai cumuli di cui ai precedenti punti 5 (materiale visivamente contaminato) e 6 (materiale visivamente non contaminato) dovranno essere opportunamente **convogliate al sistema di recupero interno**;
- 8) i limiti di riferimento per il riutilizzo del terreno non contaminato nell'area di cantiere interna all'Azienda sono quelli previsti dalla **colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo Quinto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06**;
- 9) eventuali materiali estranei, quali plastiche, legno, materiali ferrosi, ecc che dovessero essere rinvenuti, dovranno essere **depositati separatamente per tipologia e conferiti** a Ditta autorizzata al recupero/smaltimento;
- 10) la Ditta dovrà mantenere a disposizione degli Enti la documentazione necessaria a garantire la tracciabilità dei materiali escavati: data di scavo, identificazione del singolo cumulo, quantificazione sommaria del suo volume, esiti analitici, data della stesa del materiale;
- 11) a lavori conclusi, l'Azienda dovrà fornire il **rapporto a consuntivo dei volumi escavati**, distinti tra "terre reimpiegate" e "rifiuti" (questi ultimi suddivisi per codice CER e documentati dai relativi Formulari di Identificazione Rifiuti);
- 12) il collaudo finale dovrà essere realizzato secondo le modalità proposte dal gestore, tenendo conto delle seguenti prescrizioni:
 - dovranno essere effettuati prelievi di campioni dal fondo scavo ad una profondità compresa tra 0,20 e 0,40 m;
 - dovrà essere applicato il piano di campionamento proposto mediante criterio sistematico (n° 9 campioni secondo una griglia pseudorettangolare con i nodi, che corrispondono ai punti di campionamento, ad una distanza tra loro compresa tra 25 e 30 m);
 - per quanto concerne i prelievi dalle pareti, occorrerà verificare se la contaminazione si estende anche al di sotto del piano di campagna originario. In caso affermativo, il numero di campioni dovrà essere concordato in campo con il Servizio Territoriale di Arpae;
 - nel caso in cui l'asportazione dei materiali all'interno della collina non comporti l'escavazione a quote inferiori al piano di campagna originario, non sarà necessario prevedere campionamenti sulle pareti;
 - le analisi sui campioni prelevati dovranno prevedere la valutazione dei seguenti parametri: *Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Manganese, Molibdeno, Nichel, Piombo, Antimonio, Selenio, Stagno, Titanio, Vanadio, Zinco, Mercurio e idrocarburi C>12*;
 - le aliquote da campionare sono n° 2 per ogni campione, una da destinare ad analisi e una a disposizione per eventuali controlli da parte di Arpae e/o revisioni di analisi. Arpae si riserva comunque la facoltà di prelevare una terza aliquota, destinata ad analisi in contraddittorio;

- 13) una volta terminate le operazioni di asportazione dei rifiuti ed eliminata completamente la fonte inquinante, le attività di Monitoraggio e Controllo sulla “collina fanghi ceramici” prescritte alla sezione D3.1.10 dell’Allegato I all’AIA si ridurranno al **solo monitoraggio del piezometro P2**, mediante *misura piezometrica ed analisi chimica del Boro a cadenza semestrale*. I restanti piezometri potranno essere tombati;
- 14) contestualmente alla trasmissione del report annuale relativo al 2018 (entro il **30/04/2019**), il gestore dovrà inviare una specifica **relazione**, attestante l’andamento del monitoraggio svolto sul piezometro P2 a seguito della completa rimozione della “collina fanghi ceramici”; **alla luce di tali esiti, Arpae valuterà se approvare l’eliminazione del monitoraggio su P2.**

b) la sezione D3.1.10 “Monitoraggio e Controllo suolo e acque sotterranee” dell’Allegato I è **sostituita dalla seguente:**

PARAMETRO		MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
			Gestore	Arpae		
Verifica della tenuta delle cisterne di gasolio interrate		controllo visivo	mensile	triennale	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale
Verifica del livello delle vasche dei depuratori e contenenti le acque depurate		controllo visivo	giornaliero	triennale	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale
Monitoraggio della “collina fanghi ceramici” FINO ALLA SUA COMPLETA RIMOZIONE	Monitoraggio dei piezometri P1, P2, P3 e P4 *	misura piezometrica (tutti i piezometri)	semestrale	triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
		analisi chimica – concentrazione Pb e B (piezometro P2)	semestrale	triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
	Monitoraggio del piezometro P5 *	misura piezometrica	semestrale	triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
		analisi chimica – concentrazione Pb e B	semestrale	triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Monitoraggio piezometro P2 “collina fanghi ceramici” A SEGUITO DELLA SUA COMPLETA RIMOZIONE **		misura piezometrica	semestrale	triennale	elettronica e/o cartacea	annuale ***
		analisi chimica – concentrazione B	semestrale	triennale	elettronica e/o cartacea	annuale ***

* il monitoraggio dei piezometri della “collina fanghi ceramici” deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) qualora nei piezometri P2 e P5 si dovessero riscontrare concentrazioni di Piombo superiori al limite della Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (0,01 mg/l) e/o concentrazioni di Boro superiori ai valori sino ad ora rilevati (ad es. pari al doppio della media sino ad ora calcolata), la Ditta dovrà **darne comunicazione ad Arpae di Modena e Comune** e provvedere ad **effettuare una campagna di controllo analitico su Piombo e Boro entro il mese successivo su tutti i piezometri (P1, P2, P3, P4 e P5)**;
- b) oltre ad annotare su apposito registro (elettronico o cartaceo) i monitoraggi piezometrici e chimici effettuati, in sede di Report annuale la Ditta dovrà **relazionare brevemente sull’attività di monitoraggio svolta e sui risultati ottenuti**.

** una volta terminate le operazioni di asportazione della “collina fanghi ceramici”, il gestore potrà mantenere il monitoraggio del solo piezometro P2, effettuando a cadenza semestrale una misura piezometrica e un’analisi chimica per la determinazione della concentrazione di Boro

*** contestualmente alla trasmissione del report annuale relativo al 2018 (entro il 30/04/2019), il gestore dovrà trasmettere una **relazione illustrante gli esiti del monitoraggio svolto sul piezometro P2 a seguito della completa rimozione della “collina fanghi ceramici”**, allo scopo di verificare l’accettabilità della completa eliminazione di ogni monitoraggio residuo sulla “collina fanghi ceramici”.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 15 del 02/02/2015 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 15 del 02/02/2015 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Mirage Granito Ceramico S.p.A. e al Comune di Pavullo nel Frignano tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni del Frignano;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.